

# COMUNE DI ZIMELLA

Sede Municipale in S. Stefano di Zimella (Verona) – Tel. 0442/490.011 – Fax 0442/490.144  
C.A.P. 37040 PROVINCIA DI VERONA C.F. 00631830239

COPIA

Reg. Delib. n. 5 del 21-03-2017

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibile (TASI) per l'anno 2017.**

L'anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di marzo alle ore 19:00 nella Sala Consiliare in Piazza Marconi, 3 - S. Stefano di Zimella, premesse le formalità di Legge, si è riunito in sessione Ordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Al momento della trattazione dell'argomento indicato in oggetto erano presenti i seguenti consiglieri:

COGNOME NOME	QUALIFICA	PRESENTE ASSENTE
SEGANTINI ALESSIA	Sindaco	Presente
CUBISINO ANGELO	Consigliere	Presente
BONATO VINCENZO	Vice Sindaco	Presente
MATTIETTI SILVANO	Consigliere	Presente
RASIA DAL POLO ARIANNA	Consigliere	Presente
ZANARDO MARINA	Consigliere	Presente
BRESSAN RUPERT	Consigliere	Assente
BONOMETTI DANIELA	Consigliere	Presente
NARDI GUIDO	Consigliere	Presente
BRAGATO CLAUDIA	Consigliere	Presente
PIUBELLO GIUSEPPE	Consigliere	Presente
BRESSAN PRISCILLA	Consigliere	Assente
SCARSETTO GIORGIO	Consigliere	Presente

Totale presenti: 11 Totale assenti: 2

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale dott. ssa ROSANNA BARBALINARDO, che cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dott.ssa ALESSIA SEGANTINI assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta invitando il consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco.

**Premesso** che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

**Ricordato** che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

**Richiamata** inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

**Richiamati** in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente

alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

**Visto** inoltre l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che *“Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”*;

**Atteso** che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);

b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:

- per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
- la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2016, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2015;
- per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);

c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

**Visto** il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 21/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, e modificato ed integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 02/07/2015;

**Richiamata** la propria deliberazione n. 12 in data 22/04/2016, con la quale, per l'anno di imposta 2016, è stato deciso l'applicazione delle seguenti aliquote senza prevedere alcuna detrazione d'imposta, della TASI:

- abitazione principale e relative pertinenze	2,50 per mille
- fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille

**Considerato** che il gettito TASI incassato per l'anno 2016 ammonta a €. 32.174,14;

**Visto** l'art. 1, comma 26, della Legge n. 208 del 2015 (c.d. Legge di stabilità 2016) come modificato dall'art. 1, comma 42, Legge n. 232 del 2016 (c.d. Legge di stabilità 2017), prevede che *“al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015”*;

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2017, può unicamente

a) ridurre l'aliquota della TASI;

b) confermare la maggiorazione dello 0,8 per mille applicata nel 2015 sugli immobili diversi da quelli esonerati;

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna relativa alla fissazione delle aliquote IMU per l'anno di imposta in corso, ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria:

#### Aliquote e detrazioni IMU 2017

Fattispecie	aliquota	detrazioni
- <b>Abitazione principale</b> e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)	3,5 per mille	fino a concorrenza dell'imposta dovuta
- <b>immobili</b> classificati nella <b>categoria catastale "D"</b> con esclusione delle categorie D/10 c.d. <i>immobili produttivi e strumentali agricoli</i>	9,30 per mille (di cui: Quota Stato 7,60 per mille e Quota Comune 1,70 per mille)	
- <b>aree edificabili</b>	8,00 per mille	
- <b>terreni agricoli</b>	9,30 per mille	
- <b>Alloggi degli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP)</b> regolarmente assegnati	9,30 per mille	fino a concorrenza dell'imposta dovuta
tutti gli <b>altri immobili</b> non inclusi nelle categorie sopra descritte	9,30 per mille	

**Vista** la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

**Valutate** le risorse, proprie e da trasferimenti, dell'Ente in rapporto ai programmi, alla necessità del mantenimento di determinati standard qualitativi e quantitativi nei servizi, a favore della popolazione, ed all'obbligatorietà del permanere degli equilibri di bilancio;

**Ritenuto**, alla luce anche delle incertezze in merito alla conferma del gettito derivante dalla TASI, sia necessario confermare le aliquote nella misura prevista per l'anno 2016;

**Tenuto conto** della necessità di garantire gli equilibri di bilancio tra entrate e spese e di assicurare, pur nel contesto di crisi economica sociale, i servizi essenziali erogati dal Comune alla cittadinanza, si propone di applicare, per l'anno 2017, nel rispetto della normativa in materia di tributo per i servizi indivisibili (TASI), il mantenimento delle aliquote previste per l'anno 2016;

**Ritenuto** quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2017, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015 :

Fattispecie	aliquota	detrazioni
- abitazione principale e relative pertinenze (solo per le categorie A/1-A/8-A/9)	2,50 per mille	nessuna
- fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille	nessuna

**Considerato** che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b),

numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

**Considerato**, pertanto che, ai sensi della succitata Legge n.147/2013 e in base a quanto previsto dal Regolamento TASI in corso di approvazione, è necessario indicare, per l'anno 2017, i servizi indivisibili e l'importo dei costi che la TASI dovrà anche solo parzialmente coprire;

**Ritenuto** di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, a determinare i costi dei servizi indivisibili prestati dal Comune:

<b>Servizi indivisibili</b>	<b>Costi</b>
Viabilità e infrastrutture stradali (missione 10-programma 5)	220.550,00
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (missione 9-programma 1-2-3-4)	36.500,00
Servizi cimiteriali (missione 12- programma 9)	36.650,00
Anagrafe e stato civile (missione 1-programma 7)	79.700,00
<b>TOTALE</b>	<b>373.400,00</b>

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Visti:**

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

**Visto** infine l'articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

**Visto** l'art. 1, comma 454, della "Legge di bilancio 2017" (G.U. n. 297 in data 21/12/2016-S.O. n. 57), con il quale è stato differito al 28 febbraio 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

**Richiamato** l'art. 5, comma 11, del decreto "mille proroghe" (dl 244/2016) che ha spostato la scadenza di approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2017 e che, pertanto, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D. Lgs 267/2000, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale data;

**Visto** l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

**Visto** infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

**Viste:**

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

**Visto** che, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.L. n. 174/2012, sono stati richiesti e formalmente acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio;

**Acquisito** il parere favorevole dell'organo di revisione reso ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2010;

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 in data 25/11/1998, e successive modificazioni ed integrazioni;

**Considerato** che l'adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio Comunale;

**Ravvisata** la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile in quanto propedeutico all'approvazione del Bilancio di previsione;

### SI PROPONE

1. **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. **di individuare**, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del costo mediante l'introito della Tasi, quelli indicati nella seguente tabella:

Servizi indivisibili	Costi
Viabilità e infrastrutture stradali (missione 10-programma 5)	220.550,00
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (missione 9-programma 1-2-3-4)	36.500,00
Servizi cimiteriali (missione 12- programma 9)	36.650,00
Anagrafe e stato civile (missione 1-programma 7)	79.700,00
TOTALE	373.400,00

3. **di approvare**, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote, senza alcuna detrazione d'imposta, della TASI per l'anno 2017 :

Fattispecie	aliquota	detrazioni
- abitazione principale e relative pertinenze ( solo per le categorie A/1-A/8-A/9)	2,50 per mille	nessuna
- fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille	nessuna

4. **di dare atto** che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non deve essere superiore al 10,6 per mille e al 6 per mille per le abitazioni principali A1-A8-A9;

5. **di dare atto** che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2017 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

6. **di stimare** il gettito della TASI per l'anno 2017 in € 32.000,00 e il trasferimento erariale a ristre minori introiti in € 230.000,00 dando atto, pertanto che il grado di copertura dei costi dei servizi indivisibili è pari al 70,16%;

7. **di disporre** che copia della presente deliberazione venga allegata al bilancio di previsione esercizio finanziario 2017, in conformità a quanto disposto dall'art. 172 lettera e) del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

8. **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

9. **di disporre** che la presente deliberazione venga pubblicata per 15 giorni consecutivi;

10. **di trasmettere** la presente deliberazione in elenco ai capogruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000;

11. **di dichiarare**, con separata ed unanime votazione espressa in forma palese, la presente deliberazione, ai sensi del comma 4, art. 134, D. Lgs. 267/2000, immediatamente eseguibile.

34, D. Lgs. 267/2000, immediatamente eseguibile.

\*\*\*\*\*

Il Sindaco pone in trattazione la proposta di delibera.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata corredata dei prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Il Sindaco chiede se vi siano interventi e, preso atto che nessun Consigliere prende la parola, pone ai voti l'argomento e si ottiene il seguente risultato:

Presenti: n. 11;

Voti favorevoli: n. 8 espressi per alzata di mano;

Voti contrari: =;

Astenuti: n. 3 (Bragato Claudia, Piubello Giuseppe e Scarsetto Giorgio);

### **DELIBERA**

**DI APPROVARE** integralmente la proposta di cui in premessa, che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.

Successivamente il Sindaco, stante l'urgenza di provvedere ai successivi adempimenti, pone ai voti la proposta di immediata eseguibilità della delibera in argomento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Presenti: n. 11;

Voti favorevoli: n. 8 espressi per alzata di mano;

Voti contrari: =;


Astenuti: n. 3 (Bragato Claudia, Piubello Giuseppe e Scarsetto Giorgio);

### **DELIBERA**



**DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

\*\*\*\*\*



# COMUNE DI ZIMELLA

Sede Municipale in S. Stefano di Zimella (Verona) – Tel. 0442/490.011 – Fax 0442/490.144  
C.A.P. 37040 PROVINCIA DI VERONA C.F. 00631830239

## Proposta di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n.5 del 21-03-2017

**Oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibile (TASI) per l'anno 2017.**

### **Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000**

Si esprime il parere in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000:  
**Favorevole**

Zimella, 10-03-2017

Il Responsabile del Servizio  
F.to rag. Roberta Cavazza

Si esprime il parere in ordine alla Regolarita' contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000:  
**Favorevole**

Zimella, 10-03-2017

Il Responsabile del Servizio  
F.to rag. Roberta Cavazza

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL Sindaco  
F.to dott.ssa ALESSIA SEGANTINI

---

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. ssa ROSANNA BARBALINARDO

---

---

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico, io sottoscritto Responsabile del Servizio, che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data odierna per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Lì, 05-04-2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA SEGRETERIA  
F.to dott. Marco Galantini

---

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

- Si certifica che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.-
- Si certifica che la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, E' DIVENUTA ESECUTIVA.-

Lì'

IL RESPONSABILE DELL'AREA SEGRETERIA

---

---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Lì

IL RESPONSABILE DELL'AREA SEGRETERIA

---